

CONVENZIONE

Oggetto: manifestazione d'interesse per la adesione alla convenzione per la fornitura urgente di mascherine chirurgiche, mascherine filtranti (FFP2, FFP3), occhiali o visiere protettive, camici o tute protettive relativa all'emergenza Coronavirus (delibera del Cc n. 39/2020; avviso prot. 609/2020 del 15 maggio 2020, come sostituito dall'avviso integrativo prot. 772/2020 dell'11 giugno 2020)

tra

la FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE, C.F. 01682270580, in persona del legale rappresentante p.t. Dott. Alessandro BEUX, domiciliato presso la sede della Federazione in Roma, Via Magna Grecia n. 30/A, pec federazione@pec.tsrn.org, di seguito anche "Federazione",

e

l'impresa (di seguito denominato "operatore economico"),
sede legale in....., vian..... codice fiscale
...../P. IVA, rappresentata da.....
, in qualità di

premesso che

con delibera CC n. 39 del 07 maggio 2020 la Federazione ha indetto una procedura di ricezione di manifestazioni di interesse volta alla formazione di un elenco di operatori economici qualificati per la fornitura di dispositivi di protezione individuali (DPI) in favore degli iscritti e per la loro adesione alla convenzione che li obblighi al rispetto delle condizioni e garanzie qualitative, quantitative e di prezzo;

l'avviso pubblico per manifestazioni di interesse è stato pubblicato sul sito istituzionale della Federazione con prot. 609/2020 del 15/5/2020;

l'avviso pubblico integrativo prot. 772/2020 dell'11 giugno 2020, pubblicato sul sito istituzionale della Federazione, ha sostituito integralmente il precedente avviso;

l'operatore economico ha manifestato il proprio interesse alla adesione alla convenzione ed è risultato in possesso dei requisiti richiesti e quindi qualificato;

si stipula quanto segue:

1. Valore della premesse e degli allegati

Fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione, ancorché materialmente non allegati, la delibera di Cc n. 39 del 7 maggio 2020 e l'avviso pubblico integrativo prot. 772/2020 dell'11 giugno 2020, pubblicato sul sito istituzionale, la manifestazione di interesse e gli allegati ivi richiamati nonché il capitolato tecnico in calce, che l'operatore economico dichiara di ben conoscere e di accettare integralmente e senza riserva alcuna.

L'operatore economico allega alla presente, unitamente a copia di documento di identità in corso di validità:

- a) patto di integrità, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente;
- b) modello sul conflitto di interessi potenziale, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente;
- c) documento tracciabilità flussi finanziari, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.

L'operatore economico dichiara che i prodotti offerti sono conformi a quelli presenti nella brochure allegata o a quelli presenti nel link per la visualizzazione degli stessi.

2. Oggetto della fornitura

L'operatore economico si obbliga a fornire nei confronti degli iscritti agli Ordini territoriali uno o più dei seguenti DPI al prezzo per articolo come di seguito indicato (al netto di iva e di trasporto) per tutta la durata della convenzione:

PROTEZIONE	DISPOSITIVO	NORMA	PREZZO PER ARTICOLO AL NETTO DI IVA E TRASPORTO
Protezione occhi	Occhiali (DPI II cat.)	UNI EN 166:2004	euro,..
Protezione occhi	Occhiali a maschera (DPI III cat.)	UNI EN 166:2004	euro,..
Protezione occhi e mucose	Visiera (DPI III cat.)	UNI EN 166:2004	euro,..
Protezione respiratorie vie	Semimaschera filtrante	UNI EN 149:2009	euro,..
Protezione respiratorie vie	Semimaschera e quarti di maschera	UNI EN 140:2000	euro,..
Protezione corpo	Indumenti di protezione (DPI III cat.)	UNI EN 14126:2004 UNI EN 13688:2013	euro,..
Protezione mani	Guanti monouso (DPI III cat.)	UNI EN 420:2010 UNI EN ISO 374-5:2017 UNI EN ISO 374-2:2020 UNI EN 455	euro,..
Protezione inferiori arti	Calzari (DPI I, II, III cat.)	UNI EN ISO 20345:2012 UNI EN ISO 20347:2012 UNI EN ISO 20346:2014	euro,..

Tutti gli importi indicati si intendono al netto di IVA, ove applicabile, e spese di trasporto.

L'operatore economico indica inoltre quanto segue:

- tempo in giorni naturali e consecutivi necessario ad ogni consegna e numero di pezzi consegnati (**minima 10 pezzi**) _____;
- capacità produttiva giornaliera _____;

- il luogo/i luoghi di produzione (prodotto finito pronto per essere spedito) dei DPI è/sono il/i seguente/i

3. Contatti e verifiche

L'operatore economico nomina quale Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto l'operatore economico e referente nei confronti della Federazione e degli iscritti che facciano richiesta di fornitura dei prodotti.

Il Responsabile della Fornitura sarà l'interlocutore della Federazione e degli iscritti per qualsivoglia richiesta inerente alla fornitura e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione della fornitura e dei servizi connessi.

La Federazione si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura.

Qualora l'operatore economico dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Fornitura dovrà darne immediata comunicazione scritta alla federazione non oltre tre giorni dall'intervenuta modifica.

4. Durata della convenzione e dei contratti di fornitura

La durata della presente convenzione è di un anno dalla comunicazione di avvenuta qualificazione dell'operatore economico da parte della Federazione, avvenuta con pec del

In caso di mancata utilizzazione della presente convenzione e quindi di mancate richieste di fornitura da parte degli iscritti, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dall'operatore economico nei confronti della Federazione.

L'operatore economico prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che la Federazione ha la facoltà di revocare la presente convenzione.

5. Obblighi e adempimenti a carico dell'operatore economico

Sono a carico dell'operatore economico tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture e dei servizi connessi nonché di ogni altro servizio, anche di natura funzionale, che si rendesse necessario per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel capitolato tecnico, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, ed ogni altro onere necessario alla piena riuscita dell'approvvigionamento nel suo complesso, come meglio dettagliato nel capitolato tecnico.

L'operatore economico si obbliga a consentire alla Federazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Anche per tal fine l'operatore economico si impegna a predisporre e trasmettere alla Federazione, laddove richiesto, anche in formato elettronico e/o in via telematica, tutti i dati e la documentazione di reportistica delle forniture prestate.

L'operatore economico si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla Federazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto della convenzione e degli ordinativi; (b) eseguire le forniture nei luoghi indicati negli ordinativi.

In caso di inadempimento da parte dell'operatore economico degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Federazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente convenzione.

Resta fermo il diritto della Federazione di risolvere la convenzione in caso di reiterati e gravi inadempimenti dell'operatore economico su uno o più ordinativi.

6. Ulteriori obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico, per tutta la durata della convenzione, si obbliga a comunicare alla Federazione ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all' avviso pubblico integrativo prot. 772/2020 dell'11 giugno 2020, pubblicato sul sito istituzionale.

7. Consegna, verifica di conformità e accettazione

La consegna, la verifica di conformità e l'accettazione della fornitura oggetto della presente convenzione dovrà essere eseguita dall'operatore economico secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico in calce ed entro i termini nello stesso stabiliti oppure entro il diverso termine stabilito tra le parti.

8. Corrispettivi e modalità di pagamento

L'iscritto che effettua l'ordinativo è unico responsabile del pagamento nei confronti dell'operatore economico; la Federazione, pertanto, non garantisce né risponde di eventuali inadempimenti da parte degli iscritti.

La modalità di pagamento dell'ordinativo è quella prevista nel Capitolato Tecnico in calce.

9. Danni e responsabilità civile

L'operatore economico assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, di qualsivoglia natura, causato a persone o beni, tanto dell'operatore economico stesso quanto della Federazione, degli iscritti e/o di terzi, in dipendenza di ritardi, omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

L'operatore economico manleva e tiene indenne la Federazione da qualsivoglia contestazione, richiesta ed azione degli iscritti in relazione ai prodotti forniti e ai connessi servizi.

10. Risoluzione

La Federazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'operatore economico tramite pec, nei seguenti casi:

- a) l'operatore economico si è trovato, successivamente alla presentazione della manifestazione di interesse, in una delle situazioni di cui all'art. 80 del DLgs n. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
- b) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui;
- c) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico ai sensi del DPR n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo DPR 445/2000;
- c) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al DLgs n. 231/01, che impediscano all'operatore economico di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- d) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto

all'art. 32 del DL 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;

e) qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente all'affidamento e alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.

La Federazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'operatore economico tramite pec, potrà risolvere la presente convenzione nei seguenti casi:

- qualora nei confronti dell'operatore economico sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 Dlgs n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

Nel caso di risoluzione della convenzione l'operatore economico dovrà portare a compimento gli ordinativi già perfezionati ed avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

11. Recesso

La Federazione ha diritto di recedere dalla presente convenzione nei casi di giusta causa e/o di grave inadempimento dell'operatore economico in qualsiasi momento, senza preavviso.

12. Riservatezza

Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalla normativa privacy, l'operatore economico ha l'obbligo e responsabilità anche per i suoi dipendenti, collaboratori, subfornitori e subappaltatori, di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, pena risarcimento danni subiti dalla Federazione e dagli iscritti che hanno effettuato l'ordinativo.

13. Subappalto

E' ammesso il subappalto della fornitura e dei servizi di trasporto nei limiti di legge, ferma restando la esclusiva responsabilità dell'operatore economico nei confronti della Federazione e degli iscritti.

14. Brevetti industriali e diritti d'autore

L'operatore economico assume ogni responsabilità conseguente all'uso dei prodotti che violi diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'operatore economico, pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne la Federazione e gli iscritti dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti della federazione e dei singoli iscritti azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'operatore economico assume a proprio carico tutti gli

oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

In questa ipotesi, la Federazione sono tenute ad informare prontamente per iscritto l'operatore economico in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Federazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della convenzione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

15. Divieto di cessione della convenzione

È fatto assoluto divieto a ciascun operatore economico di cedere, a qualsiasi titolo, la convenzione e le singole forniture, a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte dell'operatore economico degli obblighi di cui al presente articolo, la Federazione ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la convenzione.

16. Trattamento dei dati personali

L'operatore economico dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente convenzione le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della convenzione e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa; tale informativa è contenuta nell'ambito dell'avviso pubblico integrativo prot. 772/2020 dell'11 giugno 2020 che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

La Federazione tratta i dati forniti dall'operatore economico, ai fini della stipula della convenzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della convenzione stessa in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

L'operatore economico prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Federazione; oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 DLgs n. 33/2012; nonché art. 29 DLgs n. 50/2016 s.m.i.), l'operatore economico prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Federazione, anche nella sezione relativa alla trasparenza.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'operatore economico si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nella presente convenzione.

In ragione dell'oggetto della convenzione, ove l'operatore economico sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Nel caso in cui l'operatore economico violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno

cagionato agli "interessati"; in tal caso, la Federazione potrà risolvere la convenzione.

L'operatore economico si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

17. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'operatore economico si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

18. Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Roma, li

Per la Federazione

Il Presidente

Alessandro Beux



Per l'operatore economico

Il legale rappresentante

.....

DICHIARAZIONE E SOTTOSCRIZIONE

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell'operatore economico, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole convenzionali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'operatore economico dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:


Premesse, Articolo 1 (Valore delle premesse e degli allegati), Articolo 2 (Oggetto della fornitura), Articolo 3 (Contatti e verifiche), Articolo 4 (Durata della convenzione e dei contratti di fornitura), Articolo 5 (Obblighi e adempimenti a carico del fornitore), Articolo 6 (Ulteriori obblighi dell'operatore economico), Art. 7 (Consegna, verifica di conformità e accettazione), Articolo 8 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Articolo 9 (Danni e responsabilità civile); Articolo 10 (Risoluzione), Articolo 11 (Recesso), Articolo 12 (Riservatezza), Art. 13 (Subappalto), Articolo 14 (Brevetti industriali e diritto d'autore), Articolo 15 (Divieto di cessione della convenzione), Articolo 16 (Trattamento dei dati personali), Articolo 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 18 (Foro competente).

Roma, li

Per la Federazione

Il Presidente

Alessandro Beux



Per l'operatore economico

Il legale rappresentante

.....

CAPITOLATO TECNICO

1. PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico disciplina gli aspetti tecnici e organizzativi relativi alla convenzione per la fornitura urgente di mascherine chirurgiche, mascherine filtranti (FFP2, FFP3), occhiali o visiere protettive, camici o tute protettive relativa all'emergenza Coronavirus (avviso pubblico integrativo prot. 772/2020 dell'11 giugno 2020, delibera Cc n. 39 del 07 maggio 2020).

2. OGGETTO DELLA FORNITURA E SERVIZI CONNESSI

L'oggetto della fornitura consiste nei seguenti dispositivi di protezione individuale alle specifiche, prezzi e condizioni previste nella convenzione.

L'operatore economico, in relazione a ciascun articolo per cui intende eseguire la fornitura si impegna a fornire i DPI rispondenti alle caratteristiche tecniche minime, così come definite e indicate nella convenzione e nel presente Capitolato Tecnico, completi di tutti i componenti necessari al loro corretto, sicuro e immediato funzionamento per l'utilizzo a cui sono destinati.

L'operatore economico si obbliga ad eseguire i seguenti servizi connessi:

- attestazione di conformità;
- trasporto e consegna;
- garanzia per 24 mesi.

3. CARATTERISTICHE MINIME

Indicare con X il/i prodotto/i per i quali l'operatore economico si obbliga alla fornitura:

[...] Mascherine chirurgiche

Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante e resistente agli schizzi, almeno 3 strati, con elastici o lacci, **di tipo II o IIR**, conforme alla **EN 14683:2019+AC:2019 "Medical face masks - Requirements and test methods"** e dotata di **marcatura CE**, ovvero, in **alternativa, di validazione, ai sensi dell'art. 15 del DL 17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto Legge Cura Italia")**, da parte dell'Istituto superiore di sanità che accerti la rispondenza del prodotto a tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.

[...] Mascherine FFP2

Semimaschere facciali, idonee a coprire il naso, la bocca e il mento, filtranti FFP2 con valvola di aspirazione, almeno omologate **EN 149:2001+A1:2009 "Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking"** e idonee per la protezione da agenti biologici aerodispersi.

[...] Mascherine FFP3

Semimaschere facciali, idonee a coprire il naso, la bocca e il mento, filtranti FFP3 **con valvola** di aspirazione, almeno omologate **EN 149:2001+A1:2009 "Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking"** e idonee per la protezione da agenti biologici aerodispersi.

Semimaschere facciali, idonee a coprire il naso, la bocca e il mento, filtranti FFP3 **senza valvola** di aspirazione, almeno omologate **EN 149:2001+A1:2009 "Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking"** e idonee per la protezione da agenti biologici aerodispersi.

[...] Guanti in vinile

Guanti **NON** sterili non chirurgici, in vinile, ambidestri, latex free, lunghezza non inferiore a 240 mm con tolleranza $\pm 10\%$, disponibili in varie misure

[...] Guanti in nitrile

Guanti **NON** sterili da esame in nitrile, monouso, ambidestri, latex free, lunghezza non inferiore a 240 mm con tolleranza $\pm 10\%$, disponibili in varie misure

[...] Occhiali protettivi

Occhiali di protezione individuale per attività sanitarie

... Visiera Protettiva DPI CAT III...o ...

[...] Tute di protezione

Tuta **monouso** idrorepellente in TNT non sterile con elevata resistenza, cappuccio con elastico, polsini e caviglia elasticizzati

[...] Camici

Camici impermeabili DPI di terza categoria – Taglia L: camice sterile di protezione individuale idrofobico in tutta la superficie, con chiusura posteriore di taglia L

Camici impermeabili DPI di terza categoria – Taglia XL: camice sterile di protezione individuale idrofobico in tutta la superficie, con chiusura posteriore di taglia XL

Camici impermeabili DPI di terza categoria – Taglia XXL: Camice sterile di protezione individuale idrofobico in tutta la superficie, con chiusura posteriore di taglia XXL

Camici chirurgici – Taglia L: Camice chirurgico rinforzato in TNT idrorepellente Taglia L

Camici chirurgici – Taglia XL: Camice chirurgico rinforzato in TNT idrorepellente Taglia XL

Camici impermeabili a maniche lunghe: Camice monouso sterile, idrorepellente, con maniche lunghe.

[...] Soluzione idroalcolica in litri

Soluzione idroalcolica in gel o in soluzione

N.B.: A PENA DI NON AMMISSIONE, PER I DISPOSITIVI SOPRA INDICATI DOVRANNO ESSERE FORNITE INDICAZIONI CIRCA LA CLASSIFICAZIONE ORDINARIA:

- COME DISPOSITIVO MEDICO (DICHIARAZIONE CONFORMITA', MARCATURA CE, CLASSE DEL DISPOSITIVO E REGISTRAZIONE BANCA DATI MINISTERO SALUTE),

- COME DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DICHIARAZIONE CONFORMITA' REG. 2016/425 EU, MARCATURA CE, CLASSE DEL DPI, CERTIFICAZIONE DELL'ENTE NOTIFICATO (Modulo B, C2 o D).

IN SUBORDINE QUALORA IL DISPOSITIVO NON CORISPONDA AI CRITERI ORDINARI DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEVONO ESSERE FORNITE PRECISE INDICAZIONI CIRCA LA VERIFICA POSITIVA DA PARTE DELLA COMMISSIONE TECNICA I.S.S. (PER I DISPOSITIVI MEDICI), E DA PARTE DELLA COMMISSIONE TECNICA I.N.A.I.L. (PER I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) EX ART. 15 DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020 (DEROGA EMERGENZA COVID19).

4. SERVIZI CONNESSI

4.1. CONSEGNA

L'iscritto agli Ordini territoriali della Federazione richiede via pec all'operatore economico il preventivo per la tipologia di DPI, indicandone quantità e luogo di consegna.

L'operatore economico sarà tenuto a trasmettere il preventivo via pec entro due giorni lavorativi dalla richiesta dell'iscritto, specificando il corrispettivo per la intra fornitura ed i costi di trasporto.

L'iscritto potrà accettare il preventivo via pec ed effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario, carta di credito, *paypal* o altri servizi simili.

Una volta eseguito il pagamento, l'operatore economico ha l'obbligo di consegnare le forniture con urgenza e comunque entro dieci giorni solari consecutivi da al pagamento.

Le attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio.

Le operazioni di carico e scarico della merce e di consegna al piano sono a carico dell'operatore economico.

Tutti i DPI dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto.

In particolare il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti offerti devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

Tutti i prodotti soggetti a scadenza, anche in funzione della loro eventuale sterilità, devono avere, al momento della consegna, la data di scadenza non inferiore ai 2/3 della validità globale, calcolata a partire

dalla data di confezionamento, fermo restando la facoltà di accettare dispositivi con validità residua minore in caso di necessità.

Le spese di trasporto sono a carico dell'iscritto che effettua l'ordinativo; i tempi di consegna e le spese di trasporto verranno comunicati da parte dell'operatore economico in modo trasparente e prima del completamento dell'ordinativo da parte dell'iscritto.

4.2. GARANZIA

Resta fermo l'obbligo dell'operatore economico di fornire, per ciascun dispositivo offerto, la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di consegna.

Durante tale periodo l'operatore economico assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento di dispositivi forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione dei dispositivi.

5. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture verranno emesse dall'operatore economico nei confronti degli iscritti che avranno effettuato la richiesta di fornitura.

L'operatore economico si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nella convenzione;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;
- d) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni che eventualmente saranno comunicate dalla Federazione;
- e) rispettare diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui nell'uso di dispositivi o nell'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura ed assumersi responsabilità di atteggiamenti non rispettosi di quanto precede;
- f) ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata della convenzione;
- g) a garantire la conformità dei prodotti oggetto della fornitura alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato Tecnico;
- i) espressamente a manlevare e tenere indenne la Federazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Roma, li

Per la Federazione

Il Presidente

Alessandro Beux



Per l'operatore economico

Il legale rappresentante

.....